

N. R.G. 2014/13851



TRIBUNALE di MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **13851/2014** promosso da:
LUCIANA ABRAMI, elettivamente domiciliato in VIA GIOLITTI, 2 20025
LEGNANO, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto BASILICO,

RICORRENTE

contro

MIRABA SRL, con sede in Milano, corso Monforte n. 19,

RESISTENTE

Il Giudice Marianna Galioto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 marzo 2014 ha emesso la seguente

ORDINANZA

La ricorrente Luciana Abrami, premesso d'essere socia di Miraba srl con la partecipazione del 50%, ha chiesto in via d'urgenza ex art. 700 cpc di ordinare alla società predetta, in persona dell'amministratore Filippo Abrami, figlio dell'altro socio avente quota paritaria, di consentirle la consultazione della documentazione contabile della società nel luogo in cui essa è custodita, e ciò per il tramite di un professionista di sua fiducia e con la possibilità di estrazione di copia.

La sig. Abrami ha inoltre esposto che l'amministratore - nonostante le ripetute richieste - ha messo a disposizione solo copia dei bilanci dal 2008 al 2011, e del libro giornale relativo agli esercizi dal 2009 al 2011.

La società convenuta non ha partecipato al processo nonostante la regolarità della notificazione.

La domanda cautelare va accolta.

La ricorrente ha fornito prova (cfr. docc. 3 e 12) di avere formalizzato la richiesta di produzione della completa documentazione sociale, al fine di avere contezza dell'andamento societario e di controllare l'attività gestoria.

Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull'operato dell'organo operativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori.

L'ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto:

- possa essere esercitato in qualunque momento dell'esercizio sociale
- abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere
- possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma, e come, del resto, è stato richiesto dalla stessa ricorrente.

Su quest'ultimo punto non è fuori luogo precisare che la giurisprudenza maggioritaria si è orientata a ritenere ammissibile, quale modalità concreta di realizzazione del diritto del socio, l'estrazione di copia della documentazione consultata. Ed infatti, appare necessaria la selezione e la valutazione critica dei documenti esaminati per poter efficacemente e ponderatamente assumere le decisioni conseguenti. La negazione del diritto di estrarre copia vanificherebbe dunque il potere di controllo del socio, stante la complessità richiesta dello studio della documentazione contabile, che non può ritenersi esaurito con la sola consultazione della stessa (sui medesimi principi, si consulti Trib. Milano, 2 dicembre 2010, RG 60678/2010).

Il diritto soggettivo potestativo del socio non amministratore di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., ben può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., come qui richiesto, in vista della instaurazione del giudizio a cognizione ordinaria volto all'accertamento del diritto di consultare i libri ed i documenti sociali, come si desume dall'esame complessivo del ricorso.

Ricorre inoltre il *periculum in mora*, tenuto conto che la ricorrente ha rappresentato l'interesse a visionare nell'immediatezza la documentazione contabile della società al fine di adottare ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la domanda di revoca dell'amministratore, che non ha ancora provveduto alla redazione della bozza di bilancio relativo all'esercizio 2012, prima che il danno alla società diventi irreparabile, o l'azione di responsabilità dell'amministratore.

La società resistente non ha partecipato al procedimento nonostante la regolarità della notificazione, ed ha così dimostrato di non avere valide eccezioni da opporre alla richiesta della ricorrente.

Va dunque emesso l'ordine di consentire la consultazione della documentazione indicata in ricorso, e con le modalità ivi precisate.



Il carattere anticipatorio del provvedimento implica la necessità di provvedere sulle spese, che si liquidano come da dispositivo secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività svolta.

P.Q.M.

visto l'art. 700 c.p.c.

1. ordina alla Miraba s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire alla signora Luciana Abrami, anche per il tramite di un professionista di sua fiducia, la consultazione
 - a. dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, ed in particolare di:
 - i. libro giornale, libro degli inventari, registri iva, libro di cassa, registro beni ammortizzabili;
 - ii. libro verbali assemblee, libro soci;
 - iii. contratti e accordi, anche se di natura riservata, conclusi dalla società Miraba s.r.l. negli ultimi cinque anni;
 - iv. estratti conti e movimenti bancari, partitari clienti e fornitori e schede contabili dalla società Miraba s.r.l.;
 - v. progetto di bilancio e situazioni patrimoniali con relative accompagnatorie, predisposti in vista dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012;
 - b. con diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi a spese della ricorrente, nei luoghi ove essi sono custoditi, con modalità di accesso concordate in giorni ed orari lavorativi;
2. condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del procedimento in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compenso d'avvocato ed € 300,00 per spese, oltre a Iva e Cp.

Milano, 26 marzo 2014.

Il Giudice
- *Marianna Galioto* -